

STUDIO LEGALE
Avv. ANDREA CAVALLASCA -
Via A. Volta n° 3 – Tel. 031/26.62.06 –4 linee
Fax. 031/24.06.49 – e-mail:
andrea.cavallasca@como.pecavvocati.it
22100 COMO

Comune di Tradate
PROTOCOLLO GENERALE
N. 0022846 del 06/11/2020 08:27
Atto
Classificazione: 05-01

* 0 0 0 2 6 8 6 8 6 3 *

GIUDICE DI PACE DI VARESE

ATTO DI CITAZIONE

Nell'interesse del sig. Valecce Antonio, nato a Foggia (FG) il 02.04.1992 (C.F. VLCNTN92D02D643A), residente in Olgiate Comasco, Via Piave n. 7, rappresentato e difeso, giusta delega sottoscritta su foglio separato e depositata telematicamente, dall'avv. Andrea Cavallasca (C.F. CVLNDR74T23C9330), nel cui studio in via Volta n. 3, elegge domicilio, ed indica ai fini delle comunicazioni, il seguente numero di tel./fax: 031/24.06.49, e altresì, indica, ai fini degli accessi telematici, il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: andrea.cavallasca@como.pecavvocati.it,

ESPONE QUANTO SEGUE

1) In data 02 agosto 2019, il sig. Valecce Antonio, nato a Foggia il 02.04.1992 (C.F.VLCNTN92D02D643A), residente in Olgiate Comasco, Via Piave n. 7, alle ore 14:00 percorreva a bordo della sua autovettura, ALFA GIULIETTA TARGA FG604XS, la via Piave, incrocio con la via Gian Luigi Zucchi, del comune di Tradate in perfetta osservanza delle norme sulla circolazione stradale;

2) Nell'attraversare un sottopassaggio ferroviario ivi sito, a causa di una grossa pozza di acqua, il veicolo dell'attore si arrestava e non ripartiva più;

3) Il sig. Valecce, nell'occasione, nonostante avesse prestato la massima cautela, non poté agire diversamente in quanto il sottopassaggio

stesso era privo di segnaletica di arresto nel senso di marcia imboccato: l'attore non fu messo nelle condizioni di rendersi conto della presenza della pozza d'acqua ovvero delle sue dimensioni al fine di tenere un comportamento differente che avrebbe potuto evitare il sinistro;

3) La responsabilità dell'evento è, pertanto, da addebitarsi in via esclusiva alla negligente condotta omissiva da parte del Comune di Tradate che non ha provveduto a segnalare il pericolo: gli operatori del Comune si sono colpevolmente astenuti dal provvedere alla corretta installazione di segnaletica che avrebbe dovuto interdire l'accesso nel sottopasso. Sono altresì, presenti, nel caso di specie problematiche di ordinaria manutenzione, gestione della strada e degli impianti, che avrebbe dovuto assicurare un corretto deflusso delle acque meteoriche in caso di pioggia abbondante;

4) La dinamica dei fatti e le circostanze sopra descritte sono state rappresentate dal sig. Valecce Antonio nella denuncia presentata al Comune di Tradate (**doc. 1**) nonché a mezzo pec dal sottoscritto legale il 12 dicembre 2019 (**doc. 2**), inoltrata sempre all'amministrazione comunale al fine di denunciare l'evento lesivo e chiedere il ristoro dei danni derivati all'utente.

5) Le predette condizioni del luogo del sinistro, causa esclusiva dello stesso, sono state prontamente documentate attraverso reperti fotografici, riproducenti lo stato dei luoghi, significativi dell'inerzia dell'amministrazione comunale; (**doc. 3-4**).

6) A seguito del suddetto sinistro, la vettura attorea veniva trasportata con il carro attrezzi presso l'officina M. T. cars s.n.c. Di Mazzucco Angelo e Terzagli Fabrizio, dove veniva accertato il blocco del motore dovuto all'aspirazione dell'acqua all'interno dello stesso come dichiarazione della precitata officina e da documentazione reperti fotografici che si allegano (cfr. doc. n. 5: dichiarazione officina 3.08.2019; doc.6; reperti fotografici).

7) I danni materiali riportati dalla vettura sono pari ad € **5.215,41** complessivi, come da documentazione che qui si allega, ovvero fattura n. 437 del 16.10.2019 di € 256,20 e fattura n. 444 del 23.10.2019 di € 4.959,21 della M.T. Cars s.n.c. (cfr. doc. 7 – 8).

8) Tutte le precitate circostanze sono state riferite alla compagnia di assicurazioni (UNIQA Österreich Versicherungen AG.) incaricata dal Comune di Tradate per il risarcimento del danno, di cui lo scrivente difensore, da sempre pragmaticamente disponibile a definire le controversie in materia di risarcimento dei danni derivanti da sinistri stradali in via stragiudiziale, ha sperimentato l'assoluta anelasticità.

9) L'assicurazione del Comune di Tradate ha ritenuto erroneamente di valutare la carenza di responsabilità dell'amministrazione comunale, ritenendo invocabile la prevedibilità dell'evento e la visibilità del pericolo;

10) La tesi, strumentalmente evocata, non condivisibile, non può essere ritenuta appropriata al caso di specie.

11) L'assicurazione UNIQA Österreich Versicherungen AG, nonostante l'intervento del sottoscritto difensore (doc. n. 9: Pec Avv.

Cavallasca – UNIQA Österreich Versicherungen AG 12.12.2019), si è pertanto astenuta dal proporre qualsiasi offerta risarcitoria.

12) Stante l'inerzia della pubblica amministrazione è indispensabile il ricorso all'Autorità Giudiziaria.

* * * * *

IN DIRITTO

L'evento dannoso di cui trattasi deve attribuirsi alla carenza di custodia/manutenzione del tratto di strada in cui lo stesso si è verificato.

Stante la dinamica del sinistro esposta in narrativa, appare inconfutabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., la responsabilità del Comune di Tradate, ente proprietario della strada ove si è verificato il sinistro de quo.

Ne deriva la piena ed esclusiva responsabilità in capo al Comune di Tradate dell'accaduto, in quanto ai sensi dell'art. 2051 c.c. "*... il custode è responsabile dei danni cagionati dalle cose per le quali detiene la custodia ...*", o, comunque, ai sensi dell'art. 2043 c.c. "*...colui che cagiona ad altri un male ingiusto ha il dovere di risarcirlo..*".

La presunzione di responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 c.c., si è irrimediabilmente consolidata in un univoco filone giurisprudenziale (*ex plurimus; Cass.25029/08; Cass. 2047/06; Cass. 2284/06; Cass. 9/10/2003 nr. 15061*).

Il semplice rapporto con la cosa in custodia e il nesso causale tra la cosa e il danno arrecato fa sorgere la responsabilità oggettiva di chi si trova in una relazione di fatto con la cosa che gli consente di prevedere e controllare i rischi ad essa inerenti. Occorre che il danno sia provocato dalla cosa sussistendo, quale limite di responsabilità, il caso fortuito e/o la forza

maggiore ed essendo il danneggiato tenuto a provare solamente l'esistenza di un effettivo nesso causale tra cosa e danno.

Spetta, invece, al custode provare positivamente il fatto estraneo alla sua sfera di controllo avente impulso causale autonomo. Ove tale prova non venga fornita la responsabilità rimane in capo al custode qualora persista l'incertezza sull'individuazione della causa concreta.

Il Comune ha l'onere, pertanto, di dimostrare l'intervento di un evento non prevedibile né prevenibile, utilizzando l'ordinaria diligenza.

Tale evento deve rivestire i caratteri della imprevedibilità ed irresistibilità, non sussistenti nel caso di specie.

Con riguardo proprio alla applicabilità dell'art. 2051 c.c. (anzi che dell'art. 2043 c.c.) in fattispecie analoghe (dedotta responsabilità di Anas quale proprietario stradale), il Supremo Collegio ha ribadito il seguente principio: *“la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ. prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento; tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere però del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno”* (Cass. 7.4.2010 n.

8229; Cass. Civ. n. 4476/11; Cass. Civ., sez. III, ordinanza n. 2477 del 1 febbraio 2018).

Sull'amministrazione grava l'obbligo di verificare le condizioni delle strade e di quello che sulle stesse insiste, segnalare eventuali disfunzioni e provvedere al ripristino nel tempo più rapido possibile.

L'obbligo di manutenzione, che discende dalla proprietà pubblica delle strade (art. 16 L. 20/3/1865 nr. 2248, allegato F), è previsto altresì dall'art. 5 R.D. 15/11/1923 nr. 2506, così come il dovere di custodia.

Non a caso la qualifica giuridica di proprietario di una determinata strada spettante al comune fa sì che sullo stesso si costituiscano plurimi obblighi giuridici, quali quelli annoverati dall'art. 14 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285. Proprio in virtù dell'art. 14 qui citato il comune di Tradate, e più in generale ogni ente pubblico proprietario di una strada, ha il dovere di occuparsi della manutenzione, della gestione e della pulizia delle strade e degli impianti; dovere che si congiunge a quell'ulteriore onere di effettuare il controllo tecnico dell'efficienza delle strade e delle relative pertinenze (Cfr. Cass. Civ. Sentenza 22 aprile 2010 n. 9527).

Rebus sic stantibus, la responsabilità del danno dovrà essere addebitata all'Ente Pubblico allorché, pur essendo proprietario della strada, non abbia assolto agli obblighi di controllo tecnico di efficienza della strada, ossia non abbia adempiuto l'*officium* di assicurare un corretto deflusso delle acque meteoriche in caso di pioggia abbondante (Cass. Civ., sentenza 24 marzo 2016 n. 5877).

Non esclude la responsabilità dell'Ente pubblico la circostanza che l'allagamento stradale sia stato provocato da un acquazzone

*particolarmente intenso, "protrattosi per un tempo molto lungo e con modalità tali da uscire dai normali canoni della meteorologia (Cass. Civ., Sez. III, 24 settembre 2015, n. 18877; Cass. Civ., Sez. III, 17 dicembre 2014, n. 26545)". Anche nelle suddette ipotesi – e dunque anche per danni causati dalle intense precipitazioni atmosferiche che, allagando una strada comunale, abbiano provocato gravi danni ai terzi – può sussistere la responsabilità del comune qualora questi non abbia adempiuto agli obblighi giuridici su sé gravanti e non abbia apportato la dovuta manutenzione agli impianti necessari onde evitare l'allagamento stradale (Cfr.: Cass. Civ., Sez. IV ordinanza 28 luglio 2017, n. 18856; Cass. Civ., sentenza 7 luglio 2016 n. 13945; Cass. Civ., sent. 24 marzo 2016 n. 2016 n. 5877; Cass. Civ., Sez. III, 24 settembre 2015, n. 18877; Cass. Civ., Sez. III, 17 dicembre 2014, n. 26545; Cass. Civ., I, sentenza 5 novembre 2013 – 28 febbraio 2014, n. 48408; Cass. Civ., 19 marzo 2009 n. 2009 n. 6665; Cass. Civ., sentenza n. 5267/1991). **L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito ha, infatti, l'obbligo di provvedere alla relativa manutenzione "nonchè di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia** (ex pluribus: Cass. Civ., Sez. III, 4 ottobre 2013, n. 22755)". Il Comune, dunque, deve provvedere in tal senso per le strade di sua proprietà. In questa direzione si è pronunciata anche la giurisprudenza di merito: "*il comune è responsabile per l'auto invasa dall'acqua e deve risarcire i conseguenti danni imputabili alle carenze strutturali dell'asse viario*" (G.D.P. di Lecce, sent. n. 95/2014); analogamente il Tribunale di Bassano del Grappa ha riconosciuto un risarcimento a favore dell'attore, un automobilista, che durante la marcia si arrestava senza più ripartire, a causa*

di allagamento stradale e dunque dell'abbondante acqua entrata nel motore (Tribunale di Bassano del Grappa, sent. 29 Giugno 2011).

Degna di nota è anche la pronuncia del Tribunale di Milano, sez. X del 23 gennaio 2015, che nel dirimere una controversia insorta tra un automobilista ed il Comune di Magnago, condannato il medesimo ente al risarcimento sia dei danni subiti dalla vettura a causa di una pozza d'acqua, sia al risarcimento del lucro cessante per l'impossibilità del danneggiato di usare l'automobile per recarsi al lavoro. Ciò in ragione del fatto che il medesimo comune, non avendo fornito la prova liberatoria della propria responsabilità, era l'unico soggetto responsabile del sinistro occorso all'automobilista, nella sua qualità di proprietario e custode del predetto sottopassaggio.

Ebbene, il comune riveste sicuramente, ai sensi dell'art. 2051 c.c., la qualifica di custode delle proprie strade pubbliche a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza, affinché della cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze non derivi danno ad altri.

Conseguenza ineludibile di quanto sopra esposto è che, ogniqualvolta strade comunali provochino un danno agli utenti, il Comune, salvo la prova liberatoria del caso fortuito, sarà tenuto al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2051 c.c.

* * *

Poiché a tutt'oggi, malgrado i diversi solleciti inoltrati direttamente dal sottoscritto difensore, il Comune di Tradate non ha ancora provveduto ad effettuare alcun risarcimento, all'odierno attore non resta altra soluzione che esperire la presente azione giudiziaria per la tutela dei propri interessi.

* * *

Tutto ciò premesso e ritenuto, il sottoscritto procuratore, nella sua qualità *ut supra*, nell'esclusivo interesse del sig. Valecce Antonio

CITA

il **Comune di Tradate**, in persona del Sindaco legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in Tradate (VA), Piazza Mazzini n. 6, a comparire dinanzi l'Ufficio del Giudice di Pace di Varese, Sezione e Giudice *designandi* all'udienza che si terrà il giorno **10.022021 ore di rito**, con invito a costituirsi nei modi e nei termini di cui all'artt. 319 c.p.c., con avvertimento che la mancata costituzione comporta le preclusionie le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che, non comparendo, si procederà in sua *legittima e dichiaranda* contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'III.mo Giudice di Pace adito, *contrariis reiectis*, così statuire:

NEL MERITO:

accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità del convenuto nella produzione dell'evento dannoso *de quo*, condannare il Comune di Tradate, in persona del suo Sindaco legale rappresentante *pro tempore*, al risarcimento di tutti i danni patiti nell'occorso sinistro dal sig. Valecce Antonio, quantificati nella somma complessiva di € 5.215,41, **da contenersi nell'importo di € 5000,00 nei limiti della competenza del G.dP.** o in quella diversa che dovesse ritenersi provata in corso di causa.

IN VIA ISTRUTTORIA: ammettere prove per per testi sulle circostanze di fatto di cui all'atto di citazione, da intendersi precedute dalla formula "vero che" e su quelle che saranno dettagliatamente teorizzate in corso di causa.

Si indicano quali testi:

- Agenti Polizia Municipale di Tradate intervenuti;
- Legale rappresentante *pro-tempore* di M. T. cars s.n.c. di Mazzucco Angelo e Terzagli Fabrizio, con sede in Castenuovo Bozzente (Co), Via Roma n. 5.

con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie, produrre ed indicare testi, nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte;

IN PUNTO SPESE: Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Con osservanza, si depositano i seguenti documenti:

- 1) Modello denuncia sinistro sig. Valecce;
- 2) Pec. Avv. Cavallasca/Comune di Tradate del 12.12.2019;
- 3 -4). reperti fotografici stato dei luoghi;
- 5) dichiarazione officina M.T. cars s.n.c 3.08.2019;
- 6) reperti fotografici autovettura;
- 7) fattura n. 437 del 16/10/19 per auto sostitutiva M. T. cars s.n.c;
- 8) fattura n. 444 del 23/10/19 per sistemazione della M. T. cars s.n.c;
- 9) Pec Avv. Cavallasca/UNIQA Österreich Versicherungen AG-Geminass srl liquidatore;

Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 si dichiara che il valore del presente procedimento è pari ad Euro 5.000,00 e, quindi, va versato un contributo unificato pari ad Euro 237,00.

Como li, 10 settembre 2020

Avv. Andrea Cavallasca

